

# Libertà di espressione e di informazione

capitolo scritto da: Giovanna Pistorio

## Il punto della situazione

Molteplici i fatti, i casi, le vicende che nel biennio 2016-2017 hanno nuovamente acceso i riflettori sulle problematiche questioni ancora aperte, in tema di libertà di espressione e di informazione.

Difficile, complicata e faticosa quanto necessaria, indispensabile e ineluttabile, la strada da percorrere sia per garantire in modo effettivo ed efficace la libertà di espressione, sia per realizzare quel delicato equilibrio tra libertà di espressione e tutela di altri diritti e libertà individuali e collettive.

Si pensi alla libertà di stampa, alle volte compromessa da intimidazioni fisiche e verbali e pregiudicata da pressioni politiche, sociali, criminali.

Si pensi al diritto all'oblio, come diritto ad essere dimenticati, quando però la cancellazione o la deindicizzazione dei propri dati entra in rotta di collisione con l'interesse pubblico alla conoscenza dell'informazione.

Si pensi alla dignità, lesa, travolta, violentemente calpestata da un trattamento illecito di dati personali, realizzato tramite un uso spregiudicato degli strumenti informatici, a danno dei minori.

Si pensi alla tutela della verità storica che ha spinto, in nome della libertà di espressione, a rifiutare risolutivamente la richiesta di oscurare materiale offensivo, testi negazionisti.

## La *nuova* posizione dell'Italia nella “classifica” mondiale stilata in termini di libertà di informazione.

Nel nuovo rapporto 2017 redatto da *Reporter senza Frontiere*, l'Italia guadagna 25 posizioni, passando dal 77esimo al 52esimo posto.

Una buona notizia. Almeno sul piano *formale*.

In senso diacronico, una significativa conquista, un decisivo passo in avanti rispetto alla “caduta” dello scorso anno.

In senso sincronico, una buona posizione rispetto ai 21 Paesi, colorati di nero, in cui la situazione è difficile, è “molto grave” (tra cui Burundi (160 su 180), Egitto (161), Turkmenistan (178), Eritrea (179), Corea del Nord (180)).

A livello *sostanziale*, il discorso cambia.

Tenuto conto dei criteri utilizzati per stilare la classifica, vale a dire, il pluralismo dell’informazione, l’indipendenza dei mass media, la trasparenza, il rispetto per la sicurezza e la libertà dei giornalisti a fronte di eventuali violenze verbali, minacce e finanche aggressioni fisiche, la posizione “guadagnata” dal nostro Paese non è affatto soddisfacente.

A conferma di ciò, si segnalano gli ancora evidenti e preoccupanti casi di intimidazioni verbali e fisiche, le destabilizzanti e inevitabilmente condizionanti pressioni provenienti da gruppo politici e da organizzazioni criminali e di stampo mafioso.

## **Fig. 1 Classifica mondiale sulla libertà di stampa**

Image\_0.jpg

Image not found or type unknown

La mappa viene colorata sui punteggi ricevuti: da 0 a 15 punti “buono” (giallo chiaro), da 15,01 a 25 “abbastanza buono” (giallo), da 25,01 a 35 punti “problematico” (arancione), da 35,01 a 55 punti: “grave” (rosso), da 55,01 a 100 punti “molto grave” (nero).

In tale contesto, si spiegano e si giustificano le parole dei 100 scrittori italiani che - sia pur interpellati con riguardo ad altra vicenda - sono intervenuti per difendere strenuamente la libertà di espressione: «le bocche devono parlare, le penne scrivere». Uniti, nella lotta per proteggere la libertà di parola e di informazione, per garantire il pensiero critico e la diffusione delle idee<sup>(1)</sup>.

## «La tentazione dell'oblio»

Si tratta del titolo di un libro di A. Barchiesi, edito nel 2016, che mette in luce uno degli aspetti più problematici delle questioni sorte a seguito della nota sentenza del 13 maggio 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea, sul diritto all'oblio (C-131-12, *Google Spain-Costeja*). Con tale pronuncia, il giudice europeo permette ai cittadini di richiedere al motore di ricerca la rimozione dei propri dati personali considerati non veritieri o non più tali.

Vero è che il c.d. "diritto ad essere dimenticati" – poi, come noto, espressamente tipizzato nel Regolamento n. 679/2016 - consente la cancellazione di dati non più necessari o rispetto ai quali l'interessato revoca il consenso o si oppone al trattamento degli stessi.

Tuttavia, non sempre la realizzazione di siffatto diritto è possibile, rapida ed effettivamente compatibile con altri diritti o esigenze da rispettare o tutelare. Ecco allora che la *tentazione dell'oblio*, intesa come desiderio di rimuovere tutto ciò che non appare più "conveniente" all'immagine digitale che si vuole mostrare, non può trovare sempre adeguata soddisfazione. Non è come ristampare il proprio biglietto da visita, allorquando si ritenga opportuno "aggiornarlo" con nuovi dati.

In taluni casi, infatti, è opportuno che alcune notizie *restino* nel mondo digitale perché necessarie a garantire il diritto all'informazione dei consociati.

Interessante, in tal senso, la recente sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 2017, C-398/15.

In tale occasione, il giudice europeo è stato chiamato a pronunciarsi sull'eventuale possibilità di esercitare il diritto all'oblio nei confronti di dati personali contenuti nel registro delle imprese.

La questione sorgeva quando, nel 2007, il Sig. S. M., amministratore di una società vincitrice di un appalto per la costruzione di un complesso turistico, riteneva che le unità immobiliari di siffatto complesso non avessero ricevuto acquirenti a causa di una notizia pubblicata nel registro delle imprese: il fallimento di una società di cui era stato amministratore negli anni Novanta. S.M. chiedeva, pertanto, la cancellazione di tali dati dal registro delle imprese, oltre al risarcimento del danno causato dalla presenza di siffatta notizia.

Accolte tali richieste, il Tribunale di Lecce ordinava alla Camera di Commercio di anonimizzare i dati e risarcire il Sig. S.M. La Cassazione, investita della questione, si rivolgeva alla Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, interrogandosi sull'interpretazione della direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati delle persone fisiche e della direttiva 68/151/CEE sulla pubblicità degli atti delle società.

La Corte di giustizia esclude l'esistenza di un diritto all'oblio per i dati personali contenuti nel registro delle imprese. Quest'ultimo assolve la funzione di rendere pubblici alcuni dati per garantire certezza del diritto nella relazione tra società e terzi. Alla luce dei molteplici diritti, soggetti e rapporti giuridici che una società può coinvolgere, anche in diversi Stati membri e persino in un momento successivo allo scioglimento della società e tenuto conto dell'eterogeneità dei termini di prescrizione previsti nei diversi Paesi, gli Stati membri non sono tenuti a garantire ai diretti interessati la cancellazione dei dati che li riguardano.

Ciò non esclude però, a giudizio della Corte, che, in situazioni particolari e decorso un significativo lasso di tempo<sup>(2)</sup> – diverse da quelle ricorrenti nel caso di specie - ragioni preminenti e legittime possano spingere gli Stati membri, in via del tutto eccezionale, a limitare l'accesso ai dati personali contenuti nel registro delle imprese.

## **«Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo».**

È la rubrica della legge 29 maggio 2017, n. 71, in vigore dal 18 giugno.

Molte le discussioni, accese le polemiche, problematiche le questioni che hanno portato alla redazione del testo.

Con tale provvedimento, per la prima volta, viene data una *definizione legislativa* al fenomeno, qualificando il bullismo telematico come qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali, realizzata sul web a danno dei minori.

Molte dunque le forme di “aggressione” da combattere, tramite prevenzione e repressione, come indicato dalla seguente tabella, pubblicata sul sito *seonegativa.it*.

Image\_1.png

Image not found or type unknown

Sul piano *preventivo*, la legge prevede un importante *coinvolgimento delle scuole*: ogni istituto nominerà un referente per le iniziative contro il cyberbullismo. Spetterà poi al preside, a fronte di eventuali soprusi, informare tempestivamente i genitori e attivare opportune azioni educative.

A fronte di un eventuale abuso, come sancito nella novella legislativa, i minori (maggiori di 14 anni, però), anche all'insaputa dei genitori, possono rivolgersi direttamente al gestore del sito, per chiedere *l'oscuramento o la rimozione dell'avvenuta "aggressione" on line*. In caso di inerzia del gestore, la vittima, con il consenso del genitore, potrà rivolgersi al Garante della Privacy per ottenere un intervento nelle successive 48 ore.

Sul piano *repressivo*, la legge introduce una *misura di ammonimento* effettuata dal questore, in

presenza dei genitori del responsabile degli atti di bullismo, qualora si tratti di reati commessi da minorenni con età superiore ai 14 anni. Gli effetti dell'ammonizione cesseranno solo al compimento della maggiore età.

Allarmanti i dati 2016 del Censis, in base ai quali nel corso dell'anno subisce una qualche forma di abuso il 52,7% dei giovani d'età compresa tra gli 11 e i 17 anni, il 55,6% tra le femmine e il 53,3% tra i maschi nel caso degli 11-13enni. Preoccupante anche la frequenza degli abusi: quasi un ragazzo su cinque (19,8%) è oggetto di questo tipo di violenze almeno una volta al mese; anche più ricorrente tra i più giovani (22,5%).

In tale contesto, la novella legislativa è *un punto di partenza*, non di arrivo. «Un primo passo necessario» dedicato «a Carolina Picchio e a tutte le altre vittime del cyberbullismo», come precisato dalla Presidente della Camera, Laura Boldrini.

Numerose e di diverso tipo le forme di bullismo, come emerge dai dati raccolti in occasione della giornata nazionale contro il bullismo, svoltasi a Roma 7 febbraio 2017:

Image\_2.jpg

Image not found or type unknown

## **«Israele contro Amazon».**

Questo il titolo di una recente notizia pubblicata il 27 febbraio 2017 sui siti di molti quotidiani nazionali, in occasione della richiesta proveniente dallo Yad Vashem, l'Ente nazionale per la memoria della Shoa, anche noto come il monumentale memoriale dell'Olocausto di Gerusalemme, di bloccare la



vendita di tutti i testi negazionisti, volti «a dimostrare la “truffa della Shoah”, negando il fatto che sei milioni di ebrei sono passati per le camere a gas nei tragici anni della Seconda guerra mondiale»<sup>(3)</sup>. Il colosso online di Jeff Bezos è stato quindi messo sotto accusa. In particolare, l'accusa «è quella di non filtrare i contenuti negazionisti nei paesi dove confutare l'Olocausto non è reato, come per esempio negli Stati Uniti e nel Regno Unito»<sup>(4)</sup>. In Italia, ove ormai, dopo la legge n. 115 del 2016, il negazionismo è punito come aggravante, molti di questi libri non sono disponibili. Il problema resta però con riguardo a molti altri Paesi.

Vero è che Amazon vede libri di ogni genere. Tuttavia, tenuto conto che «facilitare la disseminazione di idee cariche di odio è quanto meno irresponsabile», come precisato dal direttore delle biblioteche dello Yad Vashem, Amazon «non può esimersi dalle proprie responsabilità».

Torna quindi ad essere oggetto di discussioni e vivaci dibattiti il difficile raggiungimento di quel delicato punto di equilibrio tra libertà di manifestazione del pensiero e negazionismo. In tale contesto, molte le questioni affrontate nelle varie iniziative svoltesi il 10 febbraio 2017, in occasione della giornata del ricordo che, sin dal 2004, è volta a «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale»<sup>(5)</sup>.

## Note

(1) - Risale al 6 giugno la notizia relativa all'appello, accolto da 100 scrittori italiani e non solo, lanciato dalla nota associazione ambientalista Greenpeace, colpita da una società canadese produttrice di carta, interessata a «mettere a tacere il rapido disboscamento che sta interessando la foresta boreale canadese».

(2) - Nel caso in esame, infatti, la Corte di giustizia ha ritenuto che la mancata vendita degli immobili del complesso turistico non sia una ragione sufficiente per giustificare la limitazione all'accesso dei dati richiesta, tenuto conto, peraltro, del legittimo interesse dei terzi ad usufruire di siffatti dati.

(3) - Così, P. Salom, Il mistero dell'Olocausto, in [www.corriere.it](http://www.corriere.it), 27 febbraio 2017.

(4) - In tal senso, si esprime A. Guerrera, Israele contro Amazon: “Bloccate subito i libri negazionisti”, in [www.Repubblica.it](http://www.Repubblica.it).

(5) - Art. 1 della legge n. 92 del 2004.